

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23633/18 proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), in virtu' di procura in margine al controricorso;

- controricorrente -

nonche'

Ministero della Giustizia, Banca d'Italia;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Roma 14/03/2018 n. 5459;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. La societa' (OMISSIS) s.r.l., creditrice del Ministero della Giustizia, inizio' l'esecuzione forzata nei confronti di quest'ultimo nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignoro' i crediti vantati dal suddetto Ministero nei confronti della Banca d'Italia e della societa' (OMISSIS) s.p.a.. Nella procedura esecutiva intervennero volontariamente gli odierni ricorrenti.

2. Dedussero, a fondamento dell'intervento, di avere promosso un giudizio nei confronti del Ministero della giustizia avente ad oggetto il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo; che il giudizio si era concluso con un decreto pronunciato dalla Corte d'appello di Catanzaro il 14 marzo 2012, ai sensi della L. n. 89 del 2001, articolo 2; che con tale decreto il Ministero era stato condannato al risarcimento del danno in favore delle parti attrici.

3. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza 19 marzo 2015 dichiaro' inammissibile il suddetto intervento.

Rilevo' che la L. n. 89 del 2001, articolo 5 quinquies, non consentiva di ricorrere alla procedura del pignoramento presso terzi per riscuotere coattivamente crediti scaturenti da pronunce di condanna ai sensi della L. n. 89 del 2001.

4. Gli odierni ricorrenti proposero opposizione ex articolo 617 c.p.c., avverso l'ordinanza che aveva reputato inammissibile il loro intervento.

Riferisce il ricorso per cassazione che l'opposizione venne proposta con ricorso depositato l'8 aprile 2015; che il giudice dell'esecuzione fissò la data per la comparizione delle parti con provvedimento illeggibile e mai comunicato dalla cancelleria; che gli opposenti, con istanza del 28 maggio 2015, chiesero al giudice dell'esecuzione "l'emissione di un nuovo provvedimento di fissazione dell'udienza chiaro e leggibile"; che tale istanza era rimasta inesa.

5. Con ordinanza 8 luglio 2015 il giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarò improcedibile l'opposizione agli atti esecutivi, a causa della mancata notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza entro il termine ivi stabilito, ovvero il 30 aprile 2015.

Il giudice dell'esecuzione ritenne che il decreto di fissazione dell'udienza non deve essere comunicato dalla cancelleria alla parte istante e che comunque anche ad ammettere che quel decreto fosse illeggibile, tale circostanza non avrebbe reso impossibile la notifica alla controparte, in quanto il deposito del decreto risultava dal sistema "(OMISSIS)", sicché la parte era stata messa in grado di munirsi tempestivamente della copia cartacea da notificare.

6. Gli odierni ricorrenti introdussero ritualmente la fase di merito dell'opposizione, nella quale si costituirono il debitore esecutato (come s'è detto, il Ministero della giustizia) ed il terzo pignorato (la "(OMISSIS)" s.p.a.), mentre rimase contumace l'altro terzo pignorato, la Banca d'Italia.

7. Con sentenza 14 marzo 2018 n. 5459 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'opposizione.

La sentenza venne così motivata:

-) la circostanza che il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, avesse dichiarato "improcedibile" l'opposizione, non impediva all'opponente l'introduzione della fase di merito;

-) tuttavia il mancato rispetto, da parte dell'opponente, del termine fissato dal giudice dell'esecuzione per la notifica alla controparte del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, aveva reso inammissibile non solo la fase sommaria dell'opposizione, ma anche la fase di merito;

-) il mancato rispetto del suddetto termine non era giustificato, nel caso di specie, né dalla circostanza che l'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza non fosse stato comunicato dalla cancelleria alle parti opposenti, dal momento che non vi è obbligo della suddetta comunicazione; né dalla allegata illeggibilità del provvedimento di fissazione dell'udienza, dal momento che la parte interessata, tramite il

sistema "(OMISSIS)", aveva comunque appreso dell'avvenuto deposito, e se attraverso il suddetto sistema non fosse riuscita a leggere il provvedimento, avrebbe potuto chiedere alla cancelleria di farsene rilasciare una copia cartacea.

8. La suddetta sentenza e' stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso soltanto la (OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 617 e 618 c.p.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene che nei giudizi di opposizione esecutiva la fase di merito e' autonoma ed indipendente dalla fase sommaria. I ricorrenti ne traggono la conclusione che, quand'anche l'opponente non abbia rispettato il termine per la notifica del ricorso introduttivo della fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, cio' non impedirebbe al giudice dell'opposizione, nella successiva fase di merito, di esaminare le ragioni dell'opponente, alla sola condizione che sia rispettato il termine previsto dall'articolo 617 c.p.c., comma 1, per l'introduzione della suddetta fase di merito.

2. Il motivo e' infondato.

Questa Corte, in fattispecie analoga, ha gia' stabilito che "il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa (...) l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non e' soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicche' ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilita' dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini" (Sez. 3, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020).

Parte ricorrente non espone alcun argomento per rimettere in discussione tale approdo, al quale pertanto e' inevitabile dare in questa sede continuita', e giungere ad identica conclusione di infondatezza della doglianza.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 135, 136 e 153 c.p.c., nonche' degli articoli 3 e 24 Cost..

Questo motivo investe la sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto:

a) che il decreto di fissazione dell'udienza adottato dal giudice dell'esecuzione non deve essere comunicato dalla cancelleria alla parte opponente;

b) che, anche ad ammettere che il decreto di fissazione dell'udienza fosse stato illeggibile attraverso gli strumenti telematici, la parte opponente aveva comunque appreso dell'avvenuto deposito di esso, sicche' avrebbe potuto tempestivamente farsene rilasciare dalla cancelleria una copia cartacea.

2.1. Avverso tali statuizioni i ricorrenti formulano due censure cosi' riassumibili:

a) il decreto di fissazione dell'udienza di discussione della fase sommaria dell'opposizione era illeggibile sia nel testo accessibile in via informatica, sia nel testo cartaceo, che essi avevano comunque acquisito dalla cancelleria. Pertanto il giudizio con cui il Tribunale aveva ascritto a loro negligenza il fatto di "non essersi procurati una copia cartacea" era erroneo;

b) in ogni caso l'articolo 618 c.p.c., comma 1, nella parte in cui non prevede espressamente che il decreto di fissazione dell'udienza debba essere comunicato all'opponente, dovrebbe interpretarsi in modo costituzionalmente orientato, secondo gli insegnamenti desumibili da Corte Cost. 197/98, e cioe' nel senso che il semplice deposito del decreto di fissazione dell'udienza, se non comunicato, non puo' mai comportare la decadenza della parte interessata dall'opposizione.

2.2. La prima delle suesposte censure e' inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale, infatti, ha ascritto agli oppositori di non essere stati diligenti (e quindi non potere invocare il beneficio della rimessione in termini), in quanto:

- il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione era stato depositato il 14.4.2015;

- il termine per la notifica del ricorso e del suddetto decreto scadeva il 30.4.2015;

- solo il 27.5.2015 gli oppositori avevano chiesto al giudice dell'esecuzione di fissare un nuovo termine per la notifica del decreto, a causa dell'illeggibilita' del decreto di fissazione dell'udienza;

- gli oppositori non avevano "mai allegato" (e dunque mai detto) in quale momento ebbero conoscenza dell'illeggibilita' del decreto di fissazione dell'udienza, e questa mancanza di allegazione impediva di valutare se la loro decadenza fu incolpevole o meno.

Il ricorso trascura di censurare tale statuizione, limitandosi ad allegare che "anche la copia cartacea (del decreto di fissazione dell'udienza) era illeggibile".

Ma la negligenza che il Tribunale ha ascripto agli opposenti fu non già l'aver trascurato di acquisire una copia cartacea del provvedimento da notificare. Il Tribunale ha ascripto agli opposenti di non avere spiegato cosa impedì loro di: a) prendere più tempestiva conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza; b) chiedere più tempestivamente una copia cartacea; c) chiedere più tempestivamente l'adozione di un nuovo provvedimento di fissazione dell'udienza.

Una ratio decidendi, dunque, rispetto alla quale la prima censura del secondo motivo non è pertinente.

Infatti, anche ad ammettere che persino la copia cartacea del decreto di fissazione dell'udienza fosse stata illeggibile, ciò non basterebbe ad impedire la decadenza, se quella copia fosse stata chiesta con colpevole inerzia.

Ma il Tribunale, come accennato, ha reputato "neanche allegata" la data in cui i ricorrenti, considerata l'illeggibilità del documento informatico, si risolsero a chiederne una copia cartacea, e tale difetto di allegazione impediva di valutare se la loro inerzia fu scusabile o meno.

Questa statuizione del Tribunale non viene censurata dal ricorso, il che rende inammissibile la prima censura del secondo motivo di impugnazione.

2.3. Anche la seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso è infondata, alla luce del principio già affermato da questa Corte, secondo cui la legge non prevede l'obbligo della Cancelleria di comunicare, a chi abbia proposto una opposizione all'esecuzione, l'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al giudice dell'esecuzione (Sez. 3 -, Sentenza n. 11291 del 12/06/2020, in motivazione).

2.4. I principi affermati da questa Corte nella decisione appena ricordata non contrastano con quelli affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza invocata dai ricorrenti (Corte Cost., 3 giugno 1998 n. 197), con cui venne rigettato il dubbio di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 6, della Legge sui compensi ai c.t.u. (L. n. 319 del 1980), concernente forme e termini di impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u.. In quel caso il Giudice rimettente (che era questa Corte) aveva dubitato della legittimità di tale norma nella parte in cui non prevedeva che del deposito del decreto di fissazione dell'udienza la cancelleria desse avviso all'opponente. La Corte costituzionale pronunciò una sentenza interpretativa di rigetto, affermando il principio per cui, in materia di impugnazioni od opposizioni, nessuna decadenza potrebbe essere mai prevista dalla legge o dichiarata dal giudice, se la parte interessata non sia stata posta in condizione di conoscere la decorrenza del termine per compiere l'atto processuale "senza sopportare oneri eccedenti la normale diligenza".

Ma all'epoca dei fatti che diedero origine a quella decisione, e cioè trent'anni fa (sebbene la sentenza della Consulta sia del 1998, i fatti di causa rimontavano al 1992), ovviamente erano di là da venire il processo civile telematico, (OMISSIS), l'accesso "da remoto" ai registri di cancelleria.

In quella congerie, pertanto, poteva ammettersi che costituisse un onere "eccedente la normale diligenza" verificare periodicamente l'avvenuto deposito d'un provvedimento giudiziale, del quale la Cancelleria non avesse dato avviso alle parti.

Una simile conclusione non è tuttavia sostenibile, né sarebbe ragionevole, in un contesto nel quale qualunque persona autorizzata, in qualunque parte del mondo ed in qualunque momento del giorno, può consultare i registri di cancelleria degli uffici giudiziari in pochi secondi.

Un simile controllo non potrebbe dunque dirsi "eccedente l'ordinaria diligenza": e se consultare informaticamente i registri di cancelleria non può dirsi un onere eccedente la normale diligenza, viene meno l'applicabilità al caso di specie dei principi sanciti da Corte Cost. n. 197/98, cit..

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Va in dispositivo dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie, Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.